

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero e del Parco Naturale Alta Valle Antrona

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i. e disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno delle seguenti aree protette gestite dall'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola (di seguito anche, in breve, Ente gestore):

Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero istituito con legge regionale 14 marzo 1995, n.32;

Parco Naturale Alta Valle Antrona, n. 32 e legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33.

2. Laddove non ulteriormente specificato nel presente regolamento, con il termine "Aree Parco" ci si riferisce indistintamente ai territori delle aree protette così come definite al precedente comma 1.

3. Il presente regolamento integra la normativa vigente esistente e non si sostituisce ad essa.

4. Il presente Regolamento integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 19/2009 e prevede deroghe ai divieti di cui al medesimo articolo, nel rispetto e in coerenza con i Piani d'area dei Parchi e con gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche delle aree facenti parte della Rete Natura 2000.

5. Resta salva in ogni caso l'applicazione delle previsioni normative e sanzionatorie a tutela delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricomprese nelle aree protette citate, facenti parte della Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, quali le Misure di conservazione e i piani approvati a livello regionale.

Art. 2 Accesso alle Aree Parco

1. L'accesso dei visitatori, a piedi o in bicicletta, alle Aree Parco è libero e può avvenire esclusivamente procedendo dalle strade carrozzabili interne o sui sentieri segnalati, fatto salvo l'esercizio di attività alpinistiche in aree non servite o non raggiungibili per mezzo della rete sentieristica. Le altre modalità di accesso sono regolamentate di seguito oltre che dalle specifiche norme di settore.

2. L'Ente gestore ha facoltà di limitare, disciplinare o vietare temporaneamente l'accesso a determinati sentieri e a particolari zone del territorio dell'Ente gestore, con provvedimento motivato, per ragioni di tutela, conservazione e gestione ambientale e fruitiva, tenendo in debito conto le esigenze degli aventi titolo sugli immobili presenti, dandone informazione al pubblico anche mediante adeguata segnaletica.

Art. 3 introduzione di animali da compagnia

1. L'introduzione di cani e altri animali da compagnia all'interno delle Aree Parco è soggetta alle seguenti restrizioni:

a. I cani e gli altri animali da compagnia devono essere condotti obbligatoriamente al guinzaglio o con altri supporti simili atti a mantenere la continua custodia degli stessi.

b. L'accesso di cani e di altri animali da compagnia all'interno del Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero è interdetto dal giorno 1° dicembre al giorno 31 maggio ad esclusione della strada che da Crampiolo porta alla diga di Codelago coincidente con il sentiero H00.

c. Sono esclusi dalle previsioni di cui alle lettere a) e b) nello svolgimento delle funzioni a cui sono preposti: i cani da pastore, i cani utilizzati per operazioni di soccorso e i cani utilizzati per attività di ricerca scientifica condotta dall'Ente gestore.

d. È fatto obbligo ai proprietari o detentori di munire i cani usati per la custodia delle greggi e delle mandrie di idonei campanelli chiaramente udibili a distanza.

Art. 4 Circolazione con biciclette e altri velocipedi

1. La circolazione con biciclette, e-bike, monopattini, monoruote e similari (siano esse/i a pedalata assistita, a propulsione elettrica o similare) nelle Aree Parco è limitata alle sole strade asfaltate e sterrate carrabili, nonché ai percorsi indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

2. È fatto comunque obbligo ai cicloescursionisti e ai conduttori dei veicoli di cui al presente articolo di dare la precedenza ai pedoni sui sentieri e comunque in ogni situazione in cui il passaggio non sia agevole.

3. I cicloescursionisti e i conduttori di veicoli di cui al presente articolo devono procedere a velocità moderata e comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni della viabilità e della frequentazione.

Art. 5 Circolazione con mezzi motorizzati

1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo all'interno delle Aree Parco sono vietati, fatto salvo quanto disposto dal "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO AL PARCO NATURALE VEGLIA DEVERO CON MEZZI MOTORIZZATI" approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero n° 13/2022 del 11 giugno 2002.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma:

a. i mezzi del personale di vigilanza;

b. i mezzi di privati impiegati nei lavori agricoli, selvi-colturali e zootecnici;

c. i mezzi necessari al raggiungimento degli impianti idroelettrici per esigenze di servizio e operative;

d. i mezzi necessari allo svolgimento di lavori autorizzati dall'Ente gestore e/o dagli Enti e soggetti competenti;

e. i mezzi di soccorso e antincendio;

f. i mezzi che percorrono strade asfaltate, nei territori ricompresi nel Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona, nei Comuni di Borgomezzavalle e Antrona Schieranco.

3. La velocità massima consentita a tutti i mezzi meccanici all'interno delle Aree Parco è di 15 chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, antincendio, di vigilanza e per i mezzi che percorrono strade asfaltate.

4. La sosta di mezzi autorizzati deve in ogni caso garantire il transito sulla viabilità. Sono esclusi da tale obbligo i mezzi dell'Ente gestore per motivate esigenze di sicurezza o vigilanza.

Art. 6 Sorvolo

1. Nelle Aree Parco è vietato il sorvolo a quote inferiori ai 500 m dal suolo con apparecchio per il volo libero (parapendio e deltaplano).

2. Nelle Aree Parco è vietato il sorvolo con aeromobili a pilotaggio remoto (droni) salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente gestore per soli motivi tecnici e/o professionali. Sono fatti salvi i casi di urgenza e necessità legati a ragioni di soccorso e pubblica sicurezza.

Art. 7 Balneazione, immersioni e uso di natanti e mezzi assimilati

1. È vietata la balneazione nelle acque di pertinenza delle Aree Parco.
2. È fatto divieto di immersione in tutti i bacini lacustri ricadenti nelle Aree Parco.
3. È fatto divieto di utilizzare natanti, canoe, kayak e altri mezzi assimilati nelle acque ricadenti all'interno delle Aree Parco.
4. I divieti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 non si applicano al Lago di Antrona.

Art. 8 Campeggio

1. Su tutto il territorio delle Aree Parco, ad esclusione dell'area appositamente attrezzata in località Isola (Alpe Veglia), è vietato il campeggio, anche temporaneo, con tende o qualsiasi altro mezzo di soggiorno.
2. È tollerato l'insediamento occasionale con tende, tarp o senza un'apposita copertura dalle intemperie limitatamente ad una sola notte, con posizionamento del campo a quote superiori ai 2.000 m s.l.m. e con preparazione del riparo dopo le 20:30 e sua rimozione prima delle 6.00 dell'ora vigente. Si ricorda inoltre che l'accensione di fuochi nelle Aree Parco è vietato dalla Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 ai sensi del art 8 comma 3 lettera m).
3. Per attività di studio e di ricerca, agro-silvo-pastorali o comunque organizzate dall'Ente gestore nel rispetto delle finalità istitutive, è consentita l'installazione di tende o roulotte e la sosta di camper, previa autorizzazione dell'Ente stesso.
4. È vietato provvedere al lavaggio di stoviglie con utilizzo di detergenti, saponi, detersivi nelle acque delle Aree Parco ivi comprese le acque confinate di fontane, lavatoi, abbeveratoi.

Art. 9 Norme aggiuntive al divieto di accensione di fuochi

1. La violazione dell'art. 8 comma 3 lettera m della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, comporta a carico del trasgressore, oltre che lo spegnimento immediato del fuoco, il ripristino del luogo mediante rimozione del materiale incombusto (che dovrà essere seppellito) e di altro materiale comunque utilizzato e al suo conferimento negli appositi contenitori.

Art. 10 Lavaggio di automezzi

1. È vietato provvedere al lavaggio di automezzi lungo i corsi d'acqua, presso le sorgenti, le cascate, i laghi e gli specchi d'acqua ferma, ovvero presso qualsiasi corpo d'acqua superficiale o suo recapito.

Art. 11 Raccolta di palchi o parti di animali

1. Su tutto il territorio delle Aree Protette dell'Ossola è vietata la raccolta, la detenzione ed il trasporto di fauna selvatica viva o morta, di parti di essa, esclusi i palchi di ungulati la cui raccolta è normata dall'art 23, comma 1, lett. g bis) della Legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria".
2. Ogni eventuale ritrovamento deve essere comunque segnalato all'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola.

Art. 12 Raccolta della flora spontanea

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di specie vegetali spontanee è vietata all'interno delle Aree Parco.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché attività afferenti alla ricerca scientifica autorizzate dall'Ente gestore, e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate presenti nell'elenco di cui all'Allegato 2.

Art. 13 Disturbo della quiete e degli habitat naturali

1. L'uso di apparecchi radio, diffusori acustici, luminosi e simili, è vietato salvo nell'ambito di manifestazioni autorizzate dall'Ente gestore.
2. È sempre consentito l'uso di strumentazione impiegata in servizi di vigilanza, in operazioni di soccorso e per la ricerca scientifica, qualora autorizzata dall'Ente gestore, nonché l'uso di apparecchi ubicati presso le abitazioni private.

Art. 14 Danneggiamenti

1. È vietato il danneggiamento delle bacheche, delle attrezzature, degli arredi e delle strutture di proprietà, in gestione o di pertinenza dell'Ente gestore.

Art. 15 Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque gestite dall'Ente gestore è disciplinato dalle norme vigenti.
2. In caso di gestione delle acque effettuata direttamente dall'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, previo accordo con la competente Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'attività di pesca viene disciplinata anche da apposito Regolamento, pubblicato annualmente entro il 31 marzo sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 16 Raccolta di rocce e minerali

1. La ricerca e raccolta di rocce e minerali all'interno delle Aree Parco è permessa solo previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Direttore, solo ed esclusivamente a scopo scientifico e didattico su richiesta di Associazioni, Musei, Università, Enti riconosciuti ed Istituti scolastici ad indirizzo specifico. Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate presso gli uffici dell'Ente gestore entro il 31 marzo di ogni anno, sotto forma di progetto di ricerca o di esercitazione didattica, con la specifica indicazione degli scopi e della durata della ricerca, delle aree interessate, nonché del numero e nominativo delle persone impiegate nella raccolta. L'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, in fase di istruttoria ed al fine del rilascio dell'autorizzazione si riserva di richiedere ulteriori informazioni. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Direttore dell'Ente gestore alle persone indicate nel progetto di ricerca secondo un calendario predisposto dall'Ente in base ai progetti annualmente autorizzati.
2. Ai fini del presente regolamento è consentito esclusivamente l'impiego di attrezzature di tipo manuale consistenti in: martelli, scalpelli, piccozze, leve, queste ultime di lunghezza non superiore a metri 1 e 20 centimetri, mazze di peso non superiore a 3 Kg. Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a 10 Kg, compresa la matrice rocciosa: nel caso di un unico esemplare è ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.
3. L'area in cui è programmata la ricerca deve essere individuata cartograficamente nel progetto di cui al comma 2 lungo linee morfologiche ben evidenti riscontrabili sul terreno, quali creste, rii etc. Nelle aree di ricerca autorizzate non potranno essere ammessi complessivamente più di 4 ricercatori/ giorno. L'autorizzazione alla ricerca è nominativa e non può essere trasferita ad altra persona per nessun motivo. L'attività di ricerca mineralogica o geologica è ammessa dal 1° giugno al 31 ottobre solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
4. I campioni raccolti all'interno delle Aree Protette dell'Ossola restano in ogni caso di proprietà dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola che li destinerà ad attività di educazione ambientale, informazione e conoscenza del patrimonio geologico e mineralogico dell'area protetta, ovvero a Musei, Università od Enti riconosciuti che ne facciano richiesta per un uso temporaneo.

5. Gli Enti/Soggetti autorizzati a svolgere le ricerche all'interno delle Aree Protette dell'Ossola dovranno consegnare al termine delle stesse il materiale raccolto all'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola.

6. Oltre alla consegna dei campioni raccolti gli Enti/Soggetti autorizzati a svolgere ricerche mineralogiche o geologiche nelle Aree Parco dovranno consegnare alla fine di ogni anno apposita relazione riassuntiva delle attività svolte e dei risultati ottenuti. Al termine degli studi dovranno far pervenire all'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola una relazione conclusiva dei risultati ottenuti, il cui valore tecnico scientifico verrà valutato dall'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola al momento della proroga o rinnovo dell'autorizzazione agli Enti richiedenti.

7. Al fine di permettere le attività di vigilanza i ricercatori autorizzati devono comunicare all'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola entro le ore 12.00 del giorno precedente, la data e il settore in cui effettueranno l'attività di ricerca. E' permessa la ricerca giornaliera in un solo settore tra quelli indicati nella "Carta dei settori per la ricerca di minerali" (Allegato 3). Il settore comunicato deve essere in accordo con le aree di ricerca indicate nel progetto autorizzato. Gli interessati devono inoltre comunicare tempestivamente all'Ente gestore, anche a mezzo telefonico, eventuali disdette giornaliere dell'attività di ricerca

8. Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, la raccolta minerali nelle Aree Parco è svolta dal personale nominalmente autorizzato dall'Ente gestore nel rispetto della legge regionale 4 aprile 1995, n. 51, "Normativa per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico".

9. Il mancato rispetto delle norme relative alla raccolta minerali del presente articolo o della legge regionale 4 aprile 1995, n. 51, ovvero la mancata collaborazione durante le attività di controllo della vigilanza dell'Ente gestore, compreso il rifiuto alla richiesta di apertura dello zaino, comportano immediata e definitiva revoca dell'autorizzazione nominativa rilasciata dall'Ente.

Art. 17 Introduzione armi

1. Fermo restando il divieto di cui alla L. 394/1991 art. 11 comma 4 e della L.R. n. 19/2009 art. 8 comma 3 lettera b1, è tuttavia consentito ai sensi e per gli effetti della medesima L.R. 19/2009 art. 8 comma 7 l'attraversamento e il transito, con armi scariche e in custodia, nelle Aree Parco nei tratti di viabilità di seguito individuata, in quanto arterie stradali ad alta e/o periodica percorrenza, ovvero caratterizzati dall'impossibilità di individuare percorsi alternativi per raggiungere zone intercluse o difficilmente raggiungibili:

Strada provinciale 67 che attraversa il Parco Naturale della Valle Antrona;

Tratto di strada comunale che dalla strada provinciale 67 raggiunge le frazioni di Cheggio e Bordo di Viganella.

Nell'Allegato 4 sono rappresentati i tratti di viabilità di cui al presente comma.

2. Ferme restando le norme nazionali in materia di armi, per tutti gli altri casi non disciplinati dal presente articolo del Regolamento permane il divieto generale di introduzione armi in Area Protetta superabile solo attraverso l'autorizzazione nominativa.

Art. 18 Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente gestore ed ai soggetti di cui all'art. 21 c. 1 della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19.

Art. 19 Sanzioni

1. Ferme restando le norme di carattere penale, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 19/2009 e ss. mm. e ii., art. 55, comma 1, lettera p).

Art. 20 Procedura amministrativa

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le sanzioni di cui al presente regolamento, sono irrogate e introitate dall'Ente gestore a norma dell'art. 55 c. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n.19.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente art. 14 saranno introitate nel bilancio dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate e/o ad altri interventi di recupero, miglioramento e valorizzazione ambientale del territorio delle Aree Protette e dei Siti di rete Natura 2000 in gestione all'Ente (ZSP IT114008 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco" e ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove").

4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

5. Quando un cittadino di nazionalità straniera viola le disposizioni del presente regolamento, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 689/1981.

6. L'Ente si riserva il diritto di apportare modifiche alle disposizioni previste dal presente regolamento, secondo l'iter previsto dalle leggi vigenti.

ALLEGATO I - CARTOGRAFIA DEI PERCORSI ACCESSIBILI A BICICLETTE E CICLI

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI COMMESTIBILI PIÙ COMUNEMENTE CONSUMATE

ALLEGATO 3 – CARTA DEI SETTORI DI RICERCA MINERALI

ALLEGATO 4 – CARTOGRAFIA DELLA VIABILITA' ACCESSIBILE CON ARMI AL SEGUITO SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE